



# COMUNE DI ITALA

## PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 80007400833 – P. IVA 01200850830 – C.C.P. N. 13989983 – C.A.P. 98025  
Tel. 090 952155 – 090 952347 – FAX: 090 952116 – E-MAIL : segreteriaitala@virgilio.it

PROT. N. 9860

Itala li 15 novembre 2010

COMUNE DI ITALA  
(Prov. di MESSINA)

L'anno 2010  
il giorno 12 del mese di novembre  
ha notificato il presente atto che precede al Sig. ....  
Berlingheri Salvatore mediante  
consegna a mano di .....  
LA MESSO

Ai Consiglieri Comunali  
D'Angelo Sebastiano  
Giovanni Feudale  
Berlingheri Salvatore  
Giuseppina Galletta  
SEDE

E p.c. Alla Procura Generale della  
Corte dei Conti  
90100 PALERMO

Oggetto: Interrogazione sul "Prezzo Chiuso" - Case Popolari e sulla mancata opposizione al Decreto Ingiuntivo.

In riferimento alla interrogazione al Sindaco, presentata dalle SS.LL., in qualità di Consiglieri comunali, acquisita al protocollo n. 9632 del 08.11.2010, ed inviata, per conoscenza, alla Procura presso la Corte dei Conti di Palermo, si fa presente quanto segue:

Premesso

- che con D.A. n. 00151 del 17 febbraio 1999, l'Assessorato Regionale LL.PP. approvava il progetto, redatto dall'Ing. Giuseppe Gentile, e concedeva al Comune di Itala il finanziamento di £. 5.750.000.000 per la realizzazione di n. 38 alloggi popolari;

- che i lavori sono stati appaltati, a seguito di gara esperita in data 14.12.1999, ed aggiudicati alla ditta Ricupati Francesco;

- che in data 31.03.2003, la ditta Ricupati, non risultando in possesso dei requisiti prescritti per legge per la stipula del contratto, l'Amministrazione comunale, anziché revocare l'appalto, aggiornare i prezzi e rifare la gara, revocava l'aggiudicazione alla ditta Ricupati Francesco ed aggiudicava la gara all' A.T.I. Lupò Costruzioni s.r.l. - S.E.I. Costruzioni s.r.l., che era risultata seconda nella graduatoria.

- che, nelle more, si è proceduto alla revoca dell'incarico di direzione dei lavori all'ing. Gentile ed al conferimento dell'incarico di direzione, contabilità ed assistenza al collaudo dei lavori ad una equipe di tecnici, nella persona dei Ing. Claudio Conte, arch. Auditore Giovanni ed ing. Rosario Tavilla .

- che, in data 16.01.2004 rep. n. 237, è stato stipulato il contratto con A.T.I. Lupò Costruzioni s.r.l.-S.E.I. Costruzioni s.r.l.

- che, in data 13 agosto 2004, venivano consegnati i lavori.



# COMUNE DI ITALA

## PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 80007400833 – P. IVA 01200850830 – C.C.P. N. 13989983 – C.A.P. 98025  
Tel. 090 952155 – 090 952347 – FAX: 090 952116 – E-MAIL : [segreteriaitala@virgilio.it](mailto:segreteriaitala@virgilio.it)

---

- che, in data 29.09.2005, la direzione dei lavori ha redatto una perizia di variante modificativa che ha previsto la riduzione della realizzazione di n. 14 alloggi, rispetto al progetto originario che ne prevedeva 38, fermi restando inalterati gli importi di spesa progettuali. Questa perizia, che modificava sostanzialmente il progetto originario, avrebbe dovuto essere attenzionata: a) sotto il profilo previsto dall'art. 25 della legge 109/94, b) approvata dall'Assessorato regionale LL.PP., ente finanziatore, cui competeva l'alta vigilanza sull'esecuzione dell'opera, trattandosi di opera di edilizia popolare e sovvenzionata c) verificata dal punto di vista delle motivazioni che avrebbero dovuto essere fondate su obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto d) sul perché non si sarebbe potuto procedere alla risoluzione del contratto ed all'indizione di una nuova gara e) controllata dall'Ispettorato tecnico dell'Assessorato regionale LL.PP.

- che in data 16.04.2007, dopo quasi tre anni dalla consegna, è stato redatto il verbale di ultimazione dei lavori, oltre il limite temporale di 24 mesi, imposto dal contratto.

- che con delibera n. 33 del 27/04/07, la G.M. prendeva atto della relazione della Direzione Lavori che prevedeva e quantificava la somma dovuta all'Impresa Lupò per il "prezzo chiuso" in € 448.748,89., quindi avallando (ratificando), indirettamente, la legittimità della richiesta del prezzo chiuso, da parte dell'Impresa affidataria, senza però indicarne la copertura finanziaria o accertare se prima della stipula del contratto vi fosse stata la disponibilità finanziaria ed il formale impegno di spesa.

Il "prezzo chiuso" era stato inserito, formalmente, in contratto, senza la previsione e l'impegno di spesa dell'Amministrazione appaltante.

Evidentemente era stata data applicazione a quanto stabilito, dall'art. 45, comma 4, della L.R. n. 21/85 e s.m.i, che recita *"quando fra la data fissata come termine di ricezione delle offerte e la data di consegna dei lavori, intercorre più di un anno, trova applicazione il sistema del prezzo chiuso, anche se inizialmente non stabilito"*. Pertanto, per legge, l'applicazione del prezzo chiuso era legittimato dal semplice decorso oggettivo di un anno tra la data dell'espletamento della gara di appalto e la consegna dei lavori.

La superiore circostanza rende indifferenti nei confronti dell'impresa le ragioni che hanno determinato il ritardo nell'inizio dei lavori. Le suddette ragioni di ritardo nell'inizio dei lavori, purtroppo potrebbero, invece, rilevare sotto a tri profili, come si desume dall'obbligo, previsto dall'art. 45, comma 6 e s.m.i di comunicare il verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 4 agli organi regionali di vigilanza e di controllo.



# COMUNE DI ITALA

## PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 80007400833 – P. IVA 01200850830 – C.C.P. N. 13989983 – C.A.P. 98025  
Tel. 090 952155 – 090 952347 – FAX: 090 952116 – E-MAIL : [segreteriaitala@virgilio.it](mailto:segreteriaitala@virgilio.it)

---

Ma l'importo presuntivo, relativo al prezzo chiuso, avrebbe dovuto, quantomeno, essere previsto, con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, nella delibera di G.M. n. 70 del 31.05.2006 di approvazione della perizia di variante. La sua mancata previsione avrebbe dovuto far considerare gli elaborati progettuali erronei ovvero inadeguati, con tutte le conseguenze di legge

Poiché in tutti gli atti progettuali e provvedimenti consequenziali mancava la copertura finanziaria, il prezzo chiuso non poteva essere pagato all'Impresa, che la reclamava e, contro l'inottemperanza del Comune, formalizzava un decreto ingiuntivo di pagamento.

La somma richiesta per "prezzo chiuso" non era stata mai prevista in bilancio, nel corso degli anni, pertanto, costituiva un debito fuori bilancio.

L'attuale Amministrazione aveva tentato, in tutti i modi, di comporre bonariamente la questione con l'Impresa interessata e, nello stesso tempo, vedere di reperire i fondi per la copertura finanziaria.

Per questo non ha ritenuto di opporsi al D.I., in quanto il prezzo chiuso era stato formalmente previsto in contratto, era previsto dall'art. 45, comma 4, della L.R. n. 21/85 e s.m.i., era stato quantificato dalla direzione dei lavori nella relazione, approvata o *rectius* ratificata, con la presa d'atto dall'Amministrazione comunale, con la delibera di G.M. n. 33/2007.

L'opposizione ad un debito certo, come sopra legittimato, avrebbe potuto costituire un ulteriore danno erariale per l'Ente ed a nulla sarebbe servita un'opposizione, consapevole che *"Costituisce un comportamento gravemente colposo per gli amministratori di un ente locale l'aver fatto opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da una ditta che aveva effettuato lavori per lo stesso ente in assenza di ragionevoli dubbi sull'esistenza e consistenza di un diritto che il comune aveva il dovere di soddisfare. Ne deriva la responsabilità degli amministratori per il danno erariale commisurato alle ulteriori spese processuali ed agli interessi maturati fra il momento in cui ricevettero la richiesta di adempimento e la data dell'effettivo pagamento. Del resto, la giustificazione della pretesa ignoranza del debito del Comune verso la ditta è del tutto pretestuosa, posto che il mancato pagamento del detto compenso sarebbe risultato agevolmente da una semplice compulsazione degli atti contabili del Comune"* (Corte dei Conti II, sentenza 358 del 05-12-2002).

Dopo una attenta verifica sulla possibilità di reperimento dei fondi, quando si è accertata l'impossibilità di trovare la adeguata copertura finanziaria, è stato portato in Consiglio comunale, il riconoscimento del debito fuori bilancio e l'assunzione di un mutuo per pagarlo, cosa che è stato fatto, con delibera consiliare n. 39 del 16.12.2009.



# COMUNE DI ITALA

## PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 80007400833 – P. IVA 01200850830 – C.C.P. N. 13989983 – C.A.P. 98025  
Tel. 090 952155 – 090 952347 – FAX: 090 952116 – E-MAIL : segreteriaitala@virgilio.it

---

la Commissione consiliare d'indagine, nella relazione presentata, ha scritto:  
*“E' dovere della commissione fare rilevare la discordanza della quantificazione del prezzo chiuso indicata nella relazione del 07/07/2006 che ammontavano a € 448.748,89 e le risultanze finali riportate nel registro di contabilità datata 31/12/2007 che quantificano l'importo eventualmente dovuto per prezzo chiuso in € 370.936,71.”*

Tale dichiarazione, che evidenziava contrasti negli importi, non consentiva l'adozione della delibera integrativa richiesta dalla Cassa. DD.PP. per la concessione del mutuo, se prima non fosse stata fatta luce su questa discordanza.

Nonostante ciò il Commissario ad acta, nominato dal TAR per dare ottemperanza al D.I. esecutivo, adottava la delibera integrativa, richiesta dalla Cassa DD.PP.

L'Amministrazione comunale, indipendentemente dall'iter seguito dalle delibere di assunzione mutuo, intende accertare l'effettivo *quantum* del prezzo chiuso, la sua legittimità in merito alla durata temporale per la realizzazione dell'opera, che avrebbe dovuto essere di 24 mesi; le circostanze della mancata previsione della spesa, nel corso degli anni, del mancato parere di regolarità contabile e, quindi, della copertura finanziaria nella adozione della delibera di G.M. n. 33 del 27/04/07; l'esistenza di eventuali contestazioni alle riserve avanzate dall'Impresa nel registro di contabilità, che ammonterebbero ad € 898.315,65, che, se, effettivamente spettanti, porterebbero il Comune direttamente alla dichiarazione di dissesto finanziario.

Alla Procura della Corte dei Conti, alla quale i Consiglieri hanno rimesso copia dell'interrogazione, si fa presente che nessuna responsabilità può addossarsi alla attuale Amministrazione.

E per una migliore lettura della vicenda, si trasmettono:

- Copia della delibera consiliare n. 29 del 27.10.2009 di costituzione di una Commissione consiliare d'indagine.
- Copia della relazione della Commissione consiliare
- Copia della nota del Sindaco alla relazione della Commissione consiliare
- Copia della richiesta formale inviata all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ed all'Assessorato regionale LL.PP. sull'iter amministrativo seguito per la realizzazione di n. 38 alloggi, ridotti a 24, restando inalterato il finanziamento, anzi residuando ulteriori debiti quali il prezzo chiuso e, presumibilmente, le riserve dell'Impresa.

Il Sindaco  
Dott. Antonio Miceli